**DECRETO-LEGGE “CURA ITALIA”**

**NOTA DI COMMENTO**

Lo scorso 17 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (cd. Decreto Cura Italia).

Venendo ai contenuti del provvedimento, esso dovrebbe rispondere - come anticipato dal Governo nel corso delle interlocuzioni che lo hanno preceduto - a tre principali obiettivi:

* un incremento delle risorse destinate al sistema sanitario pubblico, al sistema della protezione civile e alle forze dell’ordine per fronteggiare l’emergenza sanitaria;
* misure di contrasto ai disagi sociali ed economici conseguenti al rallentamento e alla sospensione delle attività produttive (sostegno dei redditi, salvaguardia dell’occupazione, potenziamento degli ammortizzatori sociali, rafforzamento del congedo parentale);
* sostegno, anche attraverso la concessione di garanzie sui debiti, alle imprese dei territori e dei settori produttivi colpiti in termini di riduzione del livello di attività e di fatturato.

Di seguito, alcuni commenti specifici sulle misure di maggiore interesse per le imprese.

1. **MISURE DI SUPPORTO FINANZIARIO ALLE IMPRESE**

Il decreto-legge introduce, come anticipato, alcune misure a sostegno della liquidità delle imprese.

Di seguito una sintetica descrizione delle principali misure introdotte.

**Sospensione delle rate dei finanziamenti** **(articolo 56)**

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali che autocertifichino di essere state danneggiate dall’epidemia di COVID-19, le micro, piccole e medie imprese che abbiano esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari possono avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario:

* la sospensione fino al 30 settembre 2020, senza oneri aggiuntivi per le imprese, del pagamento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, compresi i canoni di leasing, in scadenza prima del 30 settembre 2020. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere l’intera rata o soltanto i rimborsi in conto capitale;
* la proroga fino al 30 settembre 2020, senza oneri aggiuntivi per le imprese, dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale antecedente a quella data;
* la sospensione fino al 30 settembre 2020 delle revoche sulle aperture di credito e sui prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere al 29 febbraio 2020, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata.

Possono beneficiare delle misure sopra elencate le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate.

Le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia sussidiaria (escutibile al termine delle procedure di recupero e che non consente di ridurre l’assorbimento di capitale ai fini di Basilea come una garanzia a prima richiesta) di un’apposita sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI con una dotazione di 1,73 miliardi di euro che coprirà il 33% dei mancati pagamenti delle imprese ai soggetti finanziatori per la durata del periodo di sospensione.

Secondo la Relazione illustrativa, la misura dovrebbe riguardare finanziamenti alle imprese (nelle varie forme tecniche) per circa 219 miliardi (pari a poco meno della metà del complessivo credito alle PMI oggi in essere) e attivare **maggiore liquidità per oltre 87 miliardi** in termini di: rate sospese (33 miliardi) e maggiore liquidità utilizzata su linee di credito a breve termine (22 mld), anticipazioni su crediti (4 mld) e altri finanziamenti (29 mld).

È inoltre prevista la sospensione di tutti i finanziamenti agevolati (tra gli altri anche i finanziamenti Nuova Sabatini) o erogati con provvista di soggetti terzi. Nel caso dei finanziamenti agevolati il soggetto finanziatore deve comunicare la sospensione all’ente erogante l’agevolazione. Quest’ultimo ha la facoltà di provvedere entro 15 giorni a fornire eventuali integrazioni alle modalità operative dell’agevolazione. Si dovranno verificare, nei prossimi giorni, i profili applicativi di questa disposizione.

**Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese (articolo 49)**

Il DL introduce deroghe temporanee alle attuali regole di funzionamento del Fondo di Garanzia per le PMI al fine di potenziarne il ruolo a supporto delle imprese.

In particolare, il DL prevede che per un periodo di 9 mesi dalla sua entrata in vigore:

* la copertura della garanzia è pari all’80% (90% in caso di riassicurazione) su tutte le operazioni di finanziamento con importo massimo garantito fino a 1,5 milioni di euro (si ricorda che per le operazioni diverse da quelle a fronte di investimenti la copertura del Fondo variava tra il 30 e il 60%). Questa soglia crea diversi problemi applicativi e Confindustria ha già segnalato la necessità di rimuoverla in sede di conversione. È attesa a breve, su questo come su altri aspetti applicativi delle nuove disposizioni, una circolare del Gestore del Fondo.

Va inoltre segnalato che, a seguito delle pressioni esercitate anche da Confindustria e visto il nuovo Temporary Framework della Commissione UE sugli aiuti di stato alle imprese danneggiate dall’emergenza, il DL prevede che:

* per le operazioni garantite, in tutto o in parte, da sezioni speciali del Fondo (in particolare le sezioni regionali) la percentuale massima della garanzia può essere elevata fino al maggior limite consentito dal Temporary Framework e dunque fino al 90%;
* con decreto di natura non regolamentare del MEF - dunque con una forma molto snella - possono essere individuate ulteriori tipologie di operazioni, anche per singole forme tecniche o per specifici settori di attività, per le quali le percentuali di copertura del Fondo possono essere elevate fino al 90%. Confindustria seguirà l’attuazione di questa disposizione, per assicurare che i margini consentiti dal Temporary Framework siano sfruttati al massimo e che la stessa sia quindi realizzata nel migliore interesse delle imprese.
* la garanzia è concessa a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito innalzato dal DL a 5 milioni di euro per tutte le operazioni. È in corso il confronto tra il Governo italiano e la DG Concorrenza della Commissione Europea per l’approvazione di un metodo di calcolo che consenta di garantire operazioni di importo compreso tra 2,5 a 5 milioni. Resta fermo quanto indicato al punto precedente in merito all’innalzamento della percentuale massima di copertura;
* la probabilità di inadempimento della singola impresa beneficiaria verrà valutata, ai fini dell’accesso al Fondo, solo sulla base del modulo economico-finanziario del modello di rating del Fondo, senza quindi tenere conto dei dati di Centrale Rischi e credit bureau e dei cosiddetti eventi pregiudizievoli. Saranno in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014; sono invece garantibili imprese con esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate scadute e/o sconfinanti. Confindustria ha chiesto che non si applichi il modello di valutazione e che non siano escluse le esposizioni classificate come inadempienze probabili;
* sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito dell’impresa, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
* per i settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari che effettuino operazioni di investimento immobiliare, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500mila euro, la garanzia del Fondo potrà essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti. Oggi è già previsto il cumulo entro determinati limiti (valore cauzionale dell’ipoteca non deve superare il complemento a 100 della garanzia del Fondo), va pertanto verificato se tale disposizione comporti il superamento di tali limiti;
* viene rafforzata la garanzia su portafogli di finanziamenti relativi a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia. In particolare, viene previsto che la quota della tranche junior coperta dal Fondo potrà essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti. Viene inoltre prevista, in via genarle e anche oltre il periodo di 9 mesi, una modalità automatica di rifinanziamento delle operazioni di portafoglio;
* operazioni di finanziamento fino a 18 mesi di importo fino a 3 mila euro concessi a persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, che autocertificano di essere state danneggiate dall’emergenza COVID-19, saranno garantite dal Fondo gratuitamente e senza alcuna valutazione;
* per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
* non è dovuta la commissione di mancato perfezionamento delle operazioni;
* viene prevista l’automatica conferma della garanzia del Fondo per operazioni già garantite che siano sospese a seguito della diffusione del COVID-19;
* le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito per determinati settori economici o filiere d’impresa;
* sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
* sono inoltre previste misure volte a sviluppare il microcredito. In particolare, il DL estende l’operatività del Fondo (con copertura della garanzia pari all’80%) anche ai finanziamenti bancari destinati agli operatori del microcredito. È inoltre incrementato l’ammontare massimo delle operazioni di microcredito da 25 mila a 40 mila euro.

Per finanziare le misure sopra indicate, la dotazione del Fondo è incrementata per 1,5 miliardi di euro. Con questo stanziamento aggiuntivo (in caso di copertura all’80% di tutte le operazioni) il Fondo potrebbe favorire la concessione di nuovi finanziamenti per cica 55 miliardi (ammontare che scenderebbe in caso di aumento delle percentuali di copertura al 90%).

Non è stata al momento accolta la richiesta di Confindustria di estendere la copertura del Fondo alle mid cap (imprese con un numero di dipendenti fino a 499), che restano dunque garantibili dal Fondo solo nell’ambito di portafogli o nella sezione speciale loro dedicata e introdotta dal DL Crescita del 2019, che però riguarda gli investimenti, ha molte limitazioni e non è ancora operativa.

Confindustria seguirà l’iter di conversione e, ove siano previsti provvedimenti attuativi, di attuazione delle disposizioni del DL relative al Fondo, con l’obiettivo di potenziarne il ruolo ed estenderne pienamente l’ambito di applicazione alle mid cap.

**Ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese (articolo 49)**

Nell’ambito dell’articolo relativo al rafforzamento del Fondo di Garanzia, è stata prevista la possibilità che con decreto non regolamentare del MEF di concerto con il MISE siano introdotte **ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese nella forma di finanziamenti agevolati e di garanzie fino al 90%**. Per la copertura di tali interventi, il cui fabbisogno non è al momento quantificato, il DL rinvia all’articolo sulle disposizioni finanziarie.

Tali misure - che dal dettato della norma non sono limitate alle sole PMI - potranno avere le più favorevoli caratteristiche previste dal nuovo Temporary Framework sugli aiuti di Stato.

Si tratta di una disposizione che pare in linea con quanto proposto da Confindustria in merito alla necessità di mettere a punto misure eccezionali per supportare l’accesso al credito delle imprese attraverso garanzie e finanziamenti agevolati, anche con il concorso di CDP.

L’effettiva portata di tale intervento potrà essere valutata solo a seguito della sua attuazione, ma si ritiene che potrebbe rappresentare lo strumento per sostenere, come chiesto da Confindustria, anche le grandi imprese. Un simile intervento sarebbe in linea con quelli annunciati in questi giorni da Francia e Germania.

**Finanziamenti bancari alle imprese garantiti da CDP (articolo 57)**

Per supportare le imprese che hanno subito una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza epidemiologica derivante da Covid-19 - operanti in specifici settori individuati da un successivo decreto attuativo del MEF, di concerto con il MISE e che non possono accedere alla copertura del Fondo di Garanzia per le PMI - le esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore di banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese sopra indicate, possono essere assistite da una garanzia dello Stato.

Tale garanzia è a prima richiesta e copre fino all’80% dell’importo dell’esposizione assunta.

Con decreto del MEF, di concerto con il MISE sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia.

Per la copertura di tale garanzia statale è istituito presso il MEF un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

Obiettivo della disposizione, stando alle dichiarazioni del Governo, è di consentire l’espansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi, attivando risorse per circa 10 miliardi. Per valutare l’efficacia della misura si dovranno comunque attendere le disposizioni attuative.

**Volatility Adjustement delle compagnie di assicurazione (articolo 52)**

L’articolo consente di anticipare, senza aspettare la Legge di Delegazione Europea, il recepimento della direttiva Solvency II per la parte che riguarda il cosiddetto “volatility adjustment”.

Questo intervento consentirà alle imprese assicurative italiane di ridurre la volatilità artificiale nei bilanci generata da variazioni di attivo e passivo non corrispondenti a variazioni nel profilo di rischio, così da garantire che le stesse possano continuare a fornire coperture a lungo termine a prezzi accessibili, investendo in titoli di Stato.

**Misure per il contenimento dei costi della garanzia dei confidi minori (articolo 51)**

La norma mira a prevenire un innalzamento dei costi delle commissioni applicate alle PMI dai confidi di cui all’art.112 del TUB (cosiddetti confidi minori) consentendo loro di dedurre i costi sostenuti per il funzionamento dell’Organismo di vigilanza previsto dall’articolo 112-bis del TUB, dai contributi per i fondi interconsortili di cui all’articolo 13 del DL 269/2003.

Si tratta comunque di una disposizione di impatto marginale rispetto alle esigenze del momento.

**Misure per il credito all’esportazione (articolo 53)**

La norma è volta a sostenere il credito all’esportazione accelerando la procedura di rilascio della garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni deliberate dalla società.

**2. MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO**

**A) Sicurezza**

Il decreto contiene alcune specifiche misure per rispondere alle carenze di dispositivi di protezione (in particolare, mascherine), già evidenziate nel Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali lo scorso 14 marzo.

**Mascherine e dispositivi di protezione individuale**

Uno dei maggiori problemi evidenziati nel Protocollo è rappresentato dalla carenza di dispositivi di protezione (in particolare, mascherine).

**Produzione e fornitura di dispositivi medici (art. 5)**

L’articolo 5 del decreto-legge prevede **incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici.** In particolare, dispone che Invitalia - in quanto soggetto gestore della misura per conto del Commissario straordinario di Governo per l’emergenza - possa erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati alle imprese produttrici di tali dispositivi o che li rendono disponibili. La norma va letta in relazione anche alla previsione dell’articolo 43, secondo la quale l’Inail trasferisce ad Invitalia la somma di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisito di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

**Produzione e importazione di mascherine e di dispositivi di protezione individuale (art. 15)**

Per la produzione e l’importazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, l’art. 15, fino al termine dello stato di emergenza, consente di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.

Quanto ai controlli relativi alla produzione, importazione e immissione sul mercato, occorre distinguere: per le mascherine chirurgiche, quali dispositivi sanitari, il controllo è affidato all’ISS. Nulla cambia se, ai diversi fini dell’utilizzo, le stesse mascherine sono considerate come dispositivi di protezione individuale ai fini del Dlgs 81/2008. Tali mascherine sono dispositivi individuali idonei a proteggere tanto il personale sanitario (art. 34, DL 9/2020), quanto i lavoratori (v. successivo art. 16).

Per la produzione, importazione ed immissione in commercio dei dispositivi di protezione individuale occorre invece sottoporre i prodotti alla approvazione dell’Inail. Al fine di favorire questo processo, su richiesta del sistema confindustriale, l’UNI ha deliberato di rendere disponibili gratuitamente tutte le norme tecniche richiamate dal decreto del Governo e dal bando di acquisto della Regione Lombardia.

Infine, sempre nell’ottica di rispondere alle esigenze collegate all’epidemia, è positiva la misura del decreto-legge che consente, per i dipendenti dei settori delle imprese di produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca, la non applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva anche nell’ipotesi che queste persone abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa (art. 14).

**Misure a favore dei lavoratori: le mascherine chirurgiche costituiscono DPI ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 (art. 16)**

L’art. 16 prevede che per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio siano considerate dispositivi di protezione individuale, ossia attrezzature destinate ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.

In questo modo, i lavoratori sono espressamente equiparati, nella tutela, agli operatori sanitari: infatti, secondo l’art. 34 del DL n. 9/2020, le mascherine chirurgiche costituiscono dispositivi idonei a proteggere gli operatori sanitari, secondo le linee guida OMS e secondo le attuali evidenze scientifiche (quindi anche ai fini dell’ampia portata dell’art. 2087 del codice civile).

Sono idonee anche le mascherine esistenti in commercio e prive del marchio CE, purché, in questo caso, vi sia una previa valutazione dell’Istituto superiore di sanità.

La stessa norma dispone ancora che fino al termine dello stato di emergenza, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti (FFP2 e FFP3) prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

Dalla lettura combinata delle due norme sembra scaturire una conseguenza: l’art. 15 si riferisce alle mascherine e ai dispositivi di protezione individuale che saranno prodotti ed immessi sul mercato - e dovranno essere approvate dall’ISS e dall’Inail - mentre l’art. 16 si riferisce alle mascherine disponibili in commercio: sia quelle marcate CE sia quelle non marcate, che siano state verificate dall’ISS a norma dell’art. 34.

Ovviamente, data la non chiara formulazione normativa, occorrerà far riferimento a circolare di chiarimento degli enti coinvolti.

**Disposizioni INAIL in caso di infezione da coronavirus in occasione di lavoro (art. 42)**

In caso accertato di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore deve seguire le procedure ordinarie, redigendo il certificato di infortunio e inviandolo telematicamente all’INAIL.

Le prestazioni INAIL, nei suddetti casi, sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. Tali infortuni gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico (artt. 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019).

**Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)**

Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 assegna particolare valenza alle azioni di sanificazione.

Sul punto, per il periodo d'imposta 2020, l’art. 64riconosce, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta saranno stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 17 aprile 2020.

**B) Ammortizzatori sociali**

**Articolo 19**

L’art. 19 disciplina la concessione della CIGO e dell’assegno ordinario.

I datori di lavoro che, nell’anno 2020 sospendono o riducono, a decorrere dal 23 febbraio 2020, l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane (comunque entro il mese di agosto 2020).

La norma, in modo del tutto incongruo, mentre esclude espressamente l’applicazione delle procedure previste dall’art. 14 del D.lgs. n. 148/2015, fa salvi “l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva”. Si tratta di una disposizione contraddittoria, illogica e tecnicamente errata sotto diversi aspetti che Confindustria ha già segnalato all’Inps e al Ministero del lavoro affinché vi pongano rimedio.

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti relativi alle causali (art. 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).

Per quanto riguarda l’assegno ordinario garantito dal FIS, e limitatamente all’anno 2020, non si applica il tetto aziendale (di cui all’art. 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148). La disposizione non sembra riguardare gli altri fondi bilaterali, per i quali, quindi, sembra confermato il tetto aziendale, con conseguente impossibilità di accedere ad integrazioni ovvero anche alla cassa integrazione straordinaria. Su questa interpretazione occorrerà attendere le indicazioni operative dell’Inps e/o del Ministero del lavoro.

L’assegno ordinario erogato dal FIS è concesso, limitatamente al periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. Questa disposizione genera il dubbio che le prestazioni di CIGO erogate dall’Inps non possano beneficiare del pagamento in forma diretta. Si tratta di un punto da chiarire con l’Inps, visto anche il tenore ampliativo della relazione illustrativa del provvedimento.

I Fondi bilaterali alternativi (art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario con le stesse modalità previste per l’assegno ordinario erogato dal FIS.

Il comma 8 prevede che i lavoratori destinatari delle nuove norme devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. Questa limitazione esclude l’applicazione della CIGO per “COVID-19” ai lavoratori assunti successivamente a quella data, con conseguente necessità di attivare le forme e le procedure ordinarie di CIGO.

Il finanziamento per queste prestazioni è pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020.

**Articolo 20**

Secondo tale norma, anche le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di CIGO COVID-19 con gli stessi benefici e semplificazioni della domanda di CIGO per COVID-19, per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro. Per queste prestazioni è riconosciuto un finanziamento pari a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020.

**Articolo 21**

La disposizione riconosce la possibilità di ricorrere al trattamento di assegno ordinario erogato dal FIS per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.

**Articolo 22**

La norma regola il riconoscimento della Cassa integrazione in deroga ai datori di lavoro del settore privato (ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti) per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

La disposizione non chiarisce se la deroga spetti al datore di lavoro che non è destinatario degli strumenti previsti dal D.lgs. n. 148/2015, ovvero anche a chi abbia esaurito detti strumenti.

Nella relazione tecnica si chiarisce che la CIG in deroga spetta alle aziende che non hanno diritto né alla CIGO né ai fondi di solidarietà bilaterali.

Il trattamento di cassa in deroga è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. La disposizione riprende i consueti procedimenti che coinvolgono le Regioni e le province autonome.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS (art. 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015).

**C) Congedi**

**Congedo parentale “extra” (art. 23)**

A decorrere dal 5 marzo e per l'anno 2020, i lavoratori dipendenti del settore privato possono chiedere per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni uno specifico congedo ("congedo parentale extra") per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione (coperto da contribuzione figurativa). Gli eventuali periodi di congedo parentale già fruiti dai genitori sono convertiti in questo specifico congedo con diritto all'indennità prevista (50% della retribuzione) e non sono computati, né indennizzati a titolo di congedo parentale.

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore a 12 anni di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

I lavoratori autonomi iscritti all'INPS possono beneficiare dell'indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

In tutti i casi, il limite di età dei 12 anni non trova applicazione in caso di figli disabili. Tali disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni.

Per poter beneficiare di questo specifico congedo nel nucleo familiare non vi deve essere altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

**Diritto all’astensione dal lavoro (art. 23)**

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Tali disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

**Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting (art. 23)**

In alternativa alla fruizione del congedo parentale extra i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS possono scegliere di optare per la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia. Il bonus è riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

**Modalità operative (art. 23)**

L'INPS dovrà stabilire le modalità operative per accedere al congedo. L'INPS è anche chiamato ad effettuare il monitoraggio, comunicando al Ministero del Lavoro e al MEF le risultanze di tale monitoraggio. Qualora l'Istituto dovesse registrare – a seguito del monitoraggio – il superamento del limite di spesa potrà rigettare le istanze di fruizione presentate. Il limite di spesa è fissato in 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020.

**Permessi per familiari disabili (art. 24)**

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa per l'assistenza dei familiari disabili è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

**D) Disposizioni previdenziali**

**La qualificazione giuridica della quarantena**

L’art. 26 stabilisce che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Le due ipotesi di quarantena sopra richiamate (art. 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6) sono le seguenti:

1. individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
2. individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Per questo periodo di assenza, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Di rilevante interesse - in considerazione del fatto che la retribuzione del lavoratore con qualifica impiegatizia in malattia ricade sull’impresa - la previsione secondo la quale gli oneri per malattia a carico del datore di lavoro che presenta domanda all’ente previdenziale e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele per le assenze per quarantena, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020.

Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande.

Se il lavoratore si trova in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità -art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - e quelli in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, fino al 30 aprile, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.

**E) Lavoro agile**

Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel loro nucleo familiare una persona con disabilità accertata ai sensi di legge hanno diritto a svolgere la loro prestazione in modalità di lavoro agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Inoltre, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

**F) Sospensione dei licenziamenti**

Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e per 60 giorni (ossia dal 17 marzo e fino al 15 maggio compreso) non si può dare avvio alle procedure di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991 e, nel medesimo periodo, sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Inoltre, sino al 15 maggio il datore di lavoro, a prescindere da qualsiasi limite dimensionale, non può recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966.

Si tratta di una misura molto drastica che comprime la libertà di impresa ai limiti della tolleranza costituzionale ma che può trovare un qualche bilanciamento nella durata limitata nel tempo.

Un’eventuale proroga, però, potrebbe non essere più giustificata anche in considerazione del fatto che i vari interventi straordinari sul sostegno al reddito hanno durata altrettanto imitata nonché finanziamenti limitati.

**G) Education**

In tema di education, il decreto introduce misure destinate alla formazione sotto il profilo dell’erogazione e della fruizione della didattica, quali:

* l’istituzione del “Fondo per le esigenze emergenziali delle Università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca”, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni. Sul merito delle “esigenze emergenziali” la relazione tecnica non aggiunge riferimenti ma presumibilmente si tratterà di spese di adeguamento delle tecnologie per la didattica a disposizione delle università e, nel caso dei policlinici universitari, per contribuire alla sanificazione degli ambienti. Da segnalare l’assenza di riferimenti alla possibilità che gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) - fondamentale canale della formazione tecnica superiore e leva per la competitività sul piano dell’istruzione e del lavoro a livello europeo - possano far richiesta di finanziamento a valere sul fondo;
* per il potenziamento della didattica a distanza, vengono destinati 85 milioni per il 2020 al fondo per la didattica a distanza nelle scuole.

Inoltre, assume particolare rilievo nell’ambito dell’emergenza in corso, il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio della professione per i laureati in medicina e chirurgia (art. 102). Le lauree in medicina e chirurgia (LM/41) diventano direttamente abilitanti alla professione di medico e non sarà più necessario un esame di Stato (tirocinio obbligatorio e prova scritta), che ha rallentato fino a oggi l’inserimento nel mercato di molti medici neo-laureati rappresentando una sorta di “anno imbuto” tra il conseguimento della laurea e l’avvio dell’attività medica generica (oppure il proseguimento nei percorsi di specializzazione). L’effetto immediato è l’inserimento, stima il Ministero, di 10 mila medici neo-laureati nel sistema sanitario nazionale, con un’auspicabile stabilizzazione del settore, caratterizzato da una strutturale carenza di organico a fronte del progressivo invecchiamento della popolazione italiana registrata dalla statistica ufficiale. La norma, pur nascendo in contesto emergenziale, sarà valida anche per i futuri iscritti e segna una possibile evoluzione del valore legale del titolo di studio ai fini della professionalizzazione anche perché fortemente condivisa dai rettori della CRUI.

**3. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI**

**Soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti (art. 61)**

L’articolo 61 estende a una serie di settori, ritenuti maggiormente impattati sul fronte economico dall’epidemia, la sospensione dei versamenti fiscali, previdenziali e assistenziali, già concessa alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour-operator dall’articolo 8 del DL n. 9/2020. Questa sospensione, indipendente dalla dimensione dei soggetti e dal luogo di residenza o di operatività nel territorio dello Stato, è relativa a:

* versamenti delle ritenute operate in qualità di sostituti d’imposta (in base agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973) per i mesi di marzo e aprile;
* versamenti IVA scadenti nel mese di marzo (anche per il settore turistico cfr. art. 57, comma 3);
* versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile.

La sospensione riguarda le imprese operanti nei seguenti settori: cultura, turismo, intrattenimento, sport, fiere, gestione di servizi di trasporti, gestione di stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali, giochi e scommesse, terme, parchi divertimento, ristorazione e mense, servizi educativi, allestitori di manifestazioni, ecc.[[1]](#footnote-1)

I versamenti sospesi per i soggetti operanti nei settori sopra richiamati (inclusi i soggetti del comparto turistico-alberghiero già regolati dall’articolo 8 del DL n. 9/2020) dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o con rateizzazione mensile, fino a 5 rate di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020 (dunque fino a settembre 2020). Esclusivamente per le federazioni, gli enti di promozione sportiva e per le associazioni o società sportive professionistiche o dilettantistiche la sospensione è prolungata di un mese (fino a maggio 2020) e tali soggetti saranno chiamati a riversare entro giugno 2020, in un’unica soluzione o con rateizzazione in 5 rate mensili da giugno ad ottobre 2020.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020, ha fornito una tabella recante**, a titolo indicativo e non esaustivo,** i codici ATECO riferibili ai settori economici maggiormente colpiti, cui si applicano le sospensioni di cui all’articolo 61 in commento.

**Soggetti di minori dimensioni (ricavi non superiori a 2 mln di euro) (art. 62)**

Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione residenti o operativi in Italia, non esercenti attività nei settori cd. maggiormente colpiti, che nel periodo d’imposta precedente a quello in corso all’entrata in vigore del decreto-legge (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) avevano un ammontare di ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro è concessa la sospensione relativa a:

* versamenti delle ritenute operate in qualità di sostituti d’imposta (in base agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973) dovuti nel mese di marzo;
* versamenti IVA scadenti nel mese di marzo;
* versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria del mese di marzo.

Anche in questo caso, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro maggio 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020.

**Soggetti residenti o operativi nelle provincie di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza (art. 62, comma 3)**

Per tutti i soggetti residenti o operativi nelle provincie di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza è disposta la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020. Tale sospensione si applica indipendentemente dal settore di appartenenza e dal volume d’affari maturato. La disposizione, infatti, rinvia al mese di maggio 2020, anche per i soggetti con volume d’affari superiore ai 2 milioni di euro, il versamento dell’IVA in scadenza il 16 marzo che, altrimenti, avrebbero dovuto essere assolto entro il 20 marzo. Tuttavia, alla luce dello scarso preavviso con cui arriva tale differimento, si ricorda che, nel caso il versamento sia già stato assolto, non sono previsti rimborsi.

**Soggetti residenti o operativi nella prima Zona Rossa (art. 62, co. 4 e 5)**

L’articolo 62, comma 4, specifica che per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa, nei territori della cd. zona rossa (indicati nell’allegato I del DPCM 1° marzo 2020[[2]](#footnote-2)) restano ferme le regole stabilite con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2020. Tale provvedimento ha disposto la sospensione di tutti i versamenti tributari scadenti entro il 31 marzo 2020. Entro tale data, le ritenute sui redditi da lavoro dipendente non vengono operate. I contributi previdenziali e assistenziali (non regolati dal predetto decreto ministeriale) sono sospesi anche per tali soggetti fino al 30 aprile 2020.

L’articolo 62, comma 5, stabilisce che anche per questi soggetti la ripresa dei versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni o interessi, deve avere luogo in un’unica soluzione entro maggio 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020.

**Professionisti e altri soggetti con fatturato (nel 2019) inferiore a 400.000 euro (art. 62, comma 7)**

Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia e con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge è possibile richiedere la sospensione dell’applicazione, da parte del sostituto d’imposta, delle ritenute d’acconto - di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR n. 600/1973 - sui ricavi e i compensi percepiti tra la data di entrata in vigore del DL e il 31 marzo 2020.

La sospensione opera a condizione che nel mese precedente i richiedenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

La disposizione si applica, pertanto, ai titolari di rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, nonché ai lavoratori autonomi e a coloro che vengono remunerati a fronte dell’assunzione di una obbligazione di fare, non fare o permettere.

I soggetti che si avvalgono dell’opzione devono rilasciare apposita dichiarazione attestando che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta in virtù della norma in commento. L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto deve essere versato dal contribuente o in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2020, o mediante 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi***.***

**Contribuenti non rientranti nei predetti settori di attività o nei limiti di fatturato/compensi (art. 60)**

Per i contribuenti che non operano nei settori economici cd. maggiormente colpiti di cui all’articolo 61 del decreto-legge in commento e dell’art. 8 del DL n. 9/2020, e che hanno conseguito ricavi o compensi nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto superiore ai 2 milioni di euro, non è prevista alcuna sospensione dei versamenti tributari e contributivi.

Per tali soggetti, infatti, il decreto-legge consente di differire tutti i versamenti dovuti verso la Pubblica Amministrazione in scadenza il 16 marzo (debiti IVA, ritenute fiscali, contributi previdenziali e assistenziali, ecc.), entro il prossimo 20 marzo, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

**Operatori del settore del gioco e concessionari dello Stato (art. 69)**

Per i contribuenti che operano nel settore del gioco e per i concessionari dello Stato, in considerazione della chiusura delle sale giochi e delle sale con apparecchi da intrattenimento, l’articolo 69 dispone la sospensione dei termini di versamento del prelievo erariale unico (PREU) e dei canoni concessori dal 15 marzo al 30 aprile 2020, con facoltà di rateizzazione fino a 18 dicembre 2020.

A partire dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività non sarà dovuto il canone relativo al gioco del Bingo (ex art. 1, co. 638, Legge n. 147/2013).

**Riscossione coattiva (art. 68)**

L’articolo 68 al comma 1 dispone, a beneficio di tutti i contribuenti, la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:

* cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
* avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
* atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ingiunzioni emesse dagli enti territoriali e nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere, ai sensi dell’articolo 1, comma 792, della Legge n. 160 del 2019, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.

Sono, altresì, differiti al 31 maggio 2020 i termini di versamento delle rate in scadenza il 28 febbraio ed il 31 marzo 2020, relativi, rispettivamente, alla cosiddetta “rottamazione-ter”, ed al cd. “saldo e stralcio”.

Il comma 4 dell’articolo 68 dispone, infine, la proroga dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020.

In allegato, le tabelle che riassumono le principali sospensioni, distinte per settore di appartenenza e dimensione di impresa (All. 2).

**4. SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI**

Per tutte le imprese operanti nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. La sospensione riguarda, a titolo esemplificativo, gli adempimenti di comunicazione, (es. comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, Intrastat) o gli adempimenti di dichiarazione (es. dichiarazione annuale IVA).

Tutti gli adempimenti sospesi dovranno essere assolti entro il 30 giugno 2020.

La sospensione introdotta dal decreto-legge supera le disposizioni di sospensione introdotte dai precedenti provvedimenti, con la sola eccezione degli adempimenti connessi alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazione Uniche 2020, il cui termine per l’invio è stato differito dal 7 marzo al 31 marzo 2020 (art. 1, DL n. 9/2020). Resta confermato al 5 maggio il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata (elaborata sulla base delle CU trasmesse dai sostituti di imposta).

In allegato, la tabella che riepiloga i principali adempimenti oggetto di sospensione (All. 3).

**Soggetti residenti o operativi nella prima Zona Rossa**

Anche per i soggetti residenti o operativi nella cd. zona rossa tutti gli adempimenti tributari in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio, sono stati prorogati al 30 giugno 2020.

Tra questi ricadono, pertanto, anche gli adempimenti tributari già sospesi in virtù dei precedenti decreti che ne avevano prorogato l’adempimento al 30 aprile. La scadenza del 30 aprile resta per gli adempimenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio e il 7 marzo.

In allegato, la tabella che riepiloga i principali adempimenti oggetto di sospensione (All. 4).

**5. ALTRE SOSPENSIONI DI TERMINI**

**Termini di accertamento (art. 67)**

L’articolo 67 prevede la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Inoltre, è disposta la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini obbligatori di risposta dell’Agenzia delle Entrate alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, inclusi quelli relativi a: i) nuovi investimenti; ii) adempimento collaborativo; iii) patent box; iv) cooperazione e collaborazione rafforzata; v) accordi preventivi per le imprese con attività internazionale.

In considerazione della situazione emergenziale, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria: div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Il comma 4 dell’articolo in commento, per effetto del richiamo dell’articolo 12 del DLGS 24 settembre 2015, n. 159, e in deroga alle norme dello Statuto del Contribuente, dispone la proroga di due anni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività di accertamento degli uffici dell’Agenzia delle Entrate che scadono entro il 31 dicembre 2020.

A tale ultimo riguardo, si segnala l’evidente sproporzione temporale tra i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori rispetto al maggiore periodo di proroga dei poteri di accertamento (circa 2 anni) riconosciuto agli uffici dell’Amministrazione finanziaria. Ciò non sembra rispondere ai principi di un equo e corretto rapporto fra Fisco e contribuenti al cui rispetto, a maggior ragione nell’attuale situazione di grave emergenza sanitaria (ed economica), avrebbe richiesto ancora più rigore.

**Termini dei procedimenti civili, penali e tributari (art. 83)**

In linea con le esigenze di contrasto dell’emergenza sanitaria in corso, il DL n. 11/2020 aveva previsto il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari fino al 22 marzo 2020.

L'articolo 83 del DL in esame interviene nuovamente in materia prorogando il predetto termine al 15 aprile 2020, abrogando gli articoli 1 e 2 del DL n. 11/2020 e riscrivendone la disciplina, con l’obiettivo di maggiore sistematicità e chiarezza.

In particolare, il comma 2 chiarisce che la sospensione dei termini riguarda anche agli atti introduttivi del giudizio, ove per il loro compimento sia previsto un termine. Infatti, ferme le eccezioni, la sospensione dei termini si applica espressamente anche a quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, l’adozione di provvedimenti giudiziari e il deposito della loro motivazione, la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. L’ambito applicativo viene ulteriormente specificato dalla relazione illustrativa, che vi ricomprende anche i procedimenti concorsuali.

Ne deriva che, parzialmente in linea con le proposte di Confindustria e del CNDCEC, la sospensione dei termini interessa anche le domande di concordato preventivo (art. 161, L.F.). Inoltre, la sospensione dovrebbe ritenersi estesa altresì agli accordi di ristrutturazione (artt. 182-bis e septies, L.F). Infatti, stando a un recente orientamento della Cassazione (sentenze n. 1182/2018 e n. 9087/2018), questo istituto, nello svolgere la funzione di regolazione della crisi, può includersi tra le procedure concorsuali nonostante l’assenza di alcuni degli elementi che connotano la procedura vera e propria.

Data l’abrogazione degli articoli 1 e 2 del DL n. 11/2020 (pubblicato in GU l’8 marzo ed entrato in vigore il giorno successivo), le nuove misure sono vigenti a partire dal 9 marzo 2020. Si ricorda che dal 2 all’8 marzo, limitatamente ai territori della ex zona rossa, ha trovato applicazione l’articolo 10 del DL n. 9/2020 che ha rinviato le udienze e sospeso i termini - compresi quelli relativi alle procedure concorsuali (co. 4) - fino al 31 marzo 2020.

Inoltre, con specifico riferimento ai giudizi tributari, sono sospesi, dal 9 marzo al 15 aprile, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine per il reclamo e la mediazione.

La sospensione dei termini non si applica ai procedimenti aventi carattere di urgenza.

**Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (art. 103) e rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (art. 113)**

Il decreto-legge prevede:

* la sospensione, fino al 15 aprile 2020, di tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data;
* l’estensione, fino al 15 giugno 2020, della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, fino al 15 giugno 2020;
* l’esclusione dai predetti periodi di sospensione o di proroga eventuali termini stabiliti da specifiche disposizioni del DL o dai precedenti DL emanati in ragione dell’epidemia da COVID-19.

È esclusa l’applicabilità di tali sospensioni ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo. Inoltre, in linea con una richiesta di Confindustria, sono esclusi gli emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate, nonché i contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

La norma in esame è coerente con quanto proposto da Confindustria in tema di contratti pubblici nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, ossia di non creare ostacoli nell’esecuzione dei contratti stessi, garantendo la par condicio degli operatori economici.

Inoltre, essa è utile per le procedure amministrative ambientali riguardanti gli impianti industriali poiché sospende la decorrenza dei termini riguardanti le fasi endoprocedimentali congelando di fatto la situazione (es. VIA, AIA, AUA).

L’articolo 113 prevede il rinvio al 30 giugno 2020 delle scadenze degli adempimenti relativi ad alcune comunicazioni in materia di rifiuti, ovvero:

* la modulo unico di dichiarazione ambientale (MUD) relativo alla quantità di rifiuti prodotta dalle attività economiche;
* la comunicazione alle camere di commercio dei quantitativi di pile e accumulatori immessi in commercio da parte dei produttori;
* la comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in merito alle quantità trattate.

Da ultimo, viene prorogato al 30 giugno 2020 anche il termine per il versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali da parte di imprese ed enti iscritti allo stesso.

I rinvii e le sospensioni previsti dalle due norme vanno nella direzione auspicata da Confindustria, ma sono da ritenersi insufficienti in quanto non includono diverse proposte di proroga di ulteriori termini e adempimenti in campo ambientale.

Infatti, tenuto conto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte dai D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020 e dell’11 marzo 2020, e del grave impatto che le stesse avranno sulle attività produttive, si ritiene fondamentale mettere in atto ulteriori misure volte a prevedere proroghe e sospensioni dei termini previsti per ottemperare a taluni specifici oneri e adempimenti in materia ambientale che, allo stato, non possono essere assolti.

In particolare, occorre prevedere, in via immediata, la sospensione o la proroga degli adempimenti amministrativi ambientali, la cui inosservanza comporta gravi conseguenze, dalle sanzioni pecuniarie fino alla sospensione completa dell’attività, anche in ragione della maggiore speditezza con le quali queste possono essere disposte.

La misura si rende necessaria a fronte delle oggettive e crescenti difficoltà che le imprese, su tutto il territorio nazionale, si trovano ad affrontare. In particolare, le imprese, per tutelare la salute dei propri dipendenti, hanno introdotto azioni di controllo, sia di tipo interno (attraverso lo *smart working*), sia nei confronti dei visitatori, alcune delle quali estreme, evitando a questi ultimi l'ingresso. Tutto ciò concorre all’impossibilità di garantire tempestivamente i necessari adempimenti in materia ambientale.

Pertanto, in aggiunta a quanto già previsto dal Governo con l’articolo 113 si richiedono una serie di proroghe e sospensioni di termini per gli adempimenti in materia ambientale per le imprese che tengono conto di tutta la durata dell’emergenza e della concreta fattibilità per la fase post emergenza, tra cui: *i)* la proroga dal 30 aprile 2020 al 30 settembre 2020 della comunicazione dei dati di cui all’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE» dell’Unione europea (cd. **Dichiarazione E-PRTR**). La misura coinvolgerebbe migliaia di imprese, evitando ad esse sanzioni di diverse migliaia di euro, in alcuni casi, anche con risvolti penali; *ii)* la proroga di tutti gli **ulteriori termini per tutti gli adempimenti** di natura ambientale ed energetica, previsti da disposizioni normative, amministrative o da prescrizioni autorizzative a carico dei privati o dei gestori di impianti o da verbali di controllo ordinario/straordinario da parte di Enti e Autorità Competenti; *iii)* la proroga di tutte le scadenze anche se successive al periodo di stato di emergenza conclamato ove siano previsti cronoprogrammi autorizzati per realizzazione di attività esecutive, adeguamenti impiantistici e/o gestionali derivanti da prescrizioni **VIA/AIA/AUA**, decreti ex legge 55/02 per costruzione o demolizione di parti di impianti termoelettrici. Data l’eccezionalità dell’evento connesso alla situazione epidemiologica collegata al virus Covid-19, si richiede anche la proroga dei termini del riesame delle autorizzazioni AIA ai fini dell’adeguamento alle conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT), per le procedure in scadenza a breve termine; *iv)* la proroga al 30 settembre 2020 dei termini fissati al 30 aprile per la restituzione delle quote per annullamento delle emissioni 2019 riguardanti gli **impianti ETS (***Emission Trading System*) e per la comunicazione delle emissioni 2019. Inoltre, per il solo anno 2020, la proroga al 30 settembre del termine del 31 marzo per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, che prevede la comunicazione delle emissioni 2019 per impianti cd. in OPT OUT; *v)* la proroga del termine per la **dichiarazione annuale per l’energia elettrica e per il gas** relativa all’anno di imposta 2019, che richiede accesso a numerosi dati, spesso con ausilio di società di consulenza che in questo periodo potrebbero non essere in grado di fornire un supporto pieno nell’attività stante le restrizioni previste dal DCPM del 12 marzo 2020 per fare fronte all’emergenza Covid-19; *vi)* la proroga dei termini per la richiesta di licenza per **depositi di prodotti energetici ad uso privato, agricolo e industriale di tipo minore e per distributori di carburanti** privati di tipo minore di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall’articolo 5 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124; *vii)* la proroga dei termini per effettuare le comunicazioni alla **Banca Dati in materia di gas fluorurati ad effetto serra**, sia in caso di vendita delle apparecchiature contenenti tali gas, che in caso di operazioni di manutenzione e/o controllo che si effettuano sulle stesse di cui ai commi 2, 3, 4,5 e 7 dell’art. 16 del DPR 146 del 2018; *viii)* la proroga del periodo di riferimento per la realizzazione degli impianti che possono ricevere l’incentivazione riguardante la **cogenerazione ad alto rendimento**.

Infine, per le medesime finalità, si ritiene fondamentale **intervenire sulle prescrizioni temporali e quantitative dell’istituto del deposito temporaneo** dei rifiuti presso gli impianti di produzione come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera bb), del Codice dell’Ambiente. In tal senso, andrebbe quantomeno raddoppiata la cadenza con cui i rifiuti devono essere avviati a operazione di recupero o di smaltimento (e quindi rimossi dal deposito temporaneo), così come le quantità massime di rifiuti che possono essere depositati. Anche questa misura, come nel caso di quanto delle proroghe degli adempimenti ambientali, andrebbe a coinvolgere potenzialmente tutte le imprese manifatturiere italiane che, anche in un’ottica di massimizzare e ottimizzare il recupero e il riciclo dei propri rifiuti, fanno ampio utilizzo dell’istituto del deposito temporaneo per la gestione dei rifiuti di produzione. L’estensione quantitativa e temporale dei termini si rileva necessario al fine di poter garantire la corretta gestione dei rifiuti speciali durante l’attuale periodo emergenziale legato al contenimento e alla gestione epidemiologica del COVID-19.

**Termini per lo svolgimento** **delle assemblee di società.**

L'articolo 106 del DL prevede:

* la convocazione dell'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in deroga agli articoli 2364, secondo comma, e 2478-*bis* del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie (co. 1). Pertanto, le assemblee possono essere convocate entro il 30 giugno p.v. - ovvero entro il entro il 31 luglio in seconda convocazione - anche in assenza di apposita previsione statutaria sul maggior termine di convocazione e delle condizioni al riguardo richieste (redazione del bilancio consolidato; particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società);
* per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, la possibilità di disporre - con l'avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie) - l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l’utilizzo di tali strumenti non sia contemplato negli statuti (co. 2);
* per le medesime società, la possibilità di prevedere altresì lo svolgimento dell'assemblea *esclusivamente* mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto dei partecipanti e senza la necessità che presidente, segretario o notaio si trovino nello stesso luogo (co. 2) In tal caso, gli strumenti di partecipazione a distanza, da diritto dei soci, si traducono in modalità obbligatoria;
* per le società a responsabilità limitata, l'espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso per iscritto, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie o alle disposizioni codicistiche che prescrivono per le medesime società il metodo assembleare (co. 3);
* per le società quotate, oltre alle modalità di voto a distanza e le modalità di partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, la possibilità di avvalersi altresì dell'istituto del rappresentante designato (art. 135-*undecies*, TUF) anche ove lo statuto disponga diversamente; nell'avviso di convocazione, le medesime società possono prevedere che lo svolgimento dell'intervento in assemblea avvenga *esclusivamente* tramite il rappresentante designato, cosicché la facoltà del socio di conferire delega al predetto soggetto si traduce in modalità obbligatoria. Per agevolare il ricorso a tale istituto, al rappresentante designato potranno essere conferite deleghe e subdeleghe, in deroga alle più stringenti previsioni al riguardo vigenti (artt. 135-*undecies*) e, pertanto, sia tramite il modulo di delega contenuto nell’Allegato 5A del Regolamento Emittenti sia tramite delega e sub-delega ordinaria (co. 4);
* l’applicazione del regime previsto per le società quotate alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (co. 5);
* l’applicazione delle nuove disposizioni alle assemblee convocate entro il 31 luglio ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale (co. 7);
* per le società a controllo pubblico, l'applicazione delle nuove disposizioni a risorse finanziarie e strumentali invariate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (co. 8).

L'intervento previsto dal DL n. 18/2020 recepisce in larga parte le proposte di Confindustria e di altri *stakeholder*, intese ad assicurare lo svolgimento delle prossime assemblee secondo tempi e modalità *compliant* con le misure di sicurezza attualmente vigenti.

1. **ALTRE MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ DI IMPRESE E LAVORATORI**

**Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)**

Viene riconosciuto un bonus monetario di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che abbiano percepito nell’anno precedente un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro che, durante il mese di marzo 2020, prestino la propria attività presso la sede di lavoro.

Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo assoggettato ad IRPEF ed è ragguagliato ai giorni lavorativi svolti nella propria sede di lavoro; ne consegue che, ai fini del beneficio, non dovranno essere computati, ad esempio, i giorni in cui il la prestazione lavorativa è stata eseguita in modalità di “*lavoro agile*” o di “*smart working*”.

Il datore di lavoro è tenuto a riconoscere in via automatica il premio al dipendente a decorrere dalla retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio. La norma precisa che la somma anticipata dai sostituti di imposta sarà recuperata attraverso l’istituto della compensazione orizzontale, di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

**Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 66)**

Viene riconosciuta una detrazione fiscale alle persone fisiche e agli enti non commerciali che effettuano erogazioni liberali, in favore dello Stato, delle Regioni, deli enti locali, degli enti o delle istituzioni pubbliche, nonché di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, in denaro o in natura nel corso del 2020 per finanziare interventi volti al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.La detrazione è pari al 30% dell’importo erogato e non può essere superiore a 30.000 euro.

Per quanto riguarda i soggetti titolari di reddito d’impresa, per le erogazioni in denaro o in natura effettuate nel 2020, viene confermata l’applicazione della disciplina di cui articolo 27 della Legge n. 133/1999, che consente la deducibilità senza limiti di importo delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica o altri eventi straordinari. Si dispone, in aggiunta, che le erogazioni liberali effettuate dalle imprese siano deducibili dall’IRAP nell’esercizio in cui avviene il versamento.

**Misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55)**

Il decreto-legge introduce la possibilità di convertire in un credito di imposta talune attività per imposte anticipate (*Deferred Tax Asset* - di seguito “DTA”), anche non iscritte in bilancio, in seguito a cessione di crediti deteriorati.

La disposizione si applica alle imprese che, entro il 31 dicembre 2020, effettuino cessioni a titolo oneroso di crediti finanziari o commerciali deteriorati (ossia, come precisato, dal comma 5, quelli in relazione ai quali il mancato pagamento si protrae oltre 90 giorno dalla data in cui era dovuto).

In merito all’ambito soggettivo di applicazione della misura, ne sono escluse le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto, ovvero lo stato di insolvenza, come definiti dalle rispettive discipline.

La trasformazione in credito d’imposta delle DTA è stata introdotta al fine di consentire una maggiore liquidità alle imprese, in un momento di crisi generalizzata. La cessione di crediti deteriorati potrebbe, infatti, sostenere le imprese sotto il profilo della liquidità anche nel fronteggiare l’attuale contesto di incertezza economica.

L’intervento si sostanzia, di fatto, per le imprese, in un anticipo della possibilità di utilizzare importi di cui avrebbero fruito in annualità successive, con l’effetto di ridurre nell’immediato il loro carico fiscale. A fronte di tale anticipazione, l’impresa rinuncia tuttavia alla possibilità di riportare in avanti componenti oggetto di trasformazione.

**Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa (art. 98)**

Nell’ambito delle misure a favore della stampa, il del decreto-legge in esame modifica la disciplina del credito d’imposta per investimenti pubblicitari (cd. “bonus pubblicità” di cui all’articolo 57-bis del DL n. 50/2017).

Per il solo 2020, l’aliquota del credito d’imposta è ridotta dal 75% al 30%. Resta inalterata la platea dei soggetti che possono accedere all’incentivo, così come le condizioni per la concessione del credito, incluso il rispetto dei regolamenti *de minimis* e l’applicazione del regolamento attuativo di cui al DPCM 16 maggio 2018, n. 90, per le parti di questo non espressamente derogate. Con riguardo a tale ultimo aspetto, le nuove norme precisano che le comunicazioni telematiche degli investimenti agevolabili per il 2020, che in base all’articolo 5 del DPCM sopra richiamato avrebbero dovuto essere trasmesse entro il mese di marzo 2020, dovranno ora essere trasmesse entro il mese di settembre. È fatta salva la validità delle comunicazioni già inviate.

Con riferimento alle risorse disponibili, si richiama l’applicazione del meccanismo ordinario di finanziamento della misura (ovvero l’assegnazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione stabilita dal comma 3 dell’articolo 57-bis del DL n. 50/2017). Si ricorda che a seguito di difficoltà di coordinamento normativo intervenute nel 2019, lo stanziamento per il credito d’imposta per investimenti pubblicitari 2020 avrebbe dovuto essere pari a 27,5 milioni di euro. Tuttavia, nelle prime bozze del decreto-legge veniva predisposto un rafforzamento delle risorse disponibili per l’anno in corso che sembrava volto a controbilanciare la riduzione dell’aliquota nominale del credito. È, dunque, possibile che tale potenziamento venga effettuato successivamente con integrazione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione.

1. **MISURE IN MATERIA DI TRASPORTI E POLITICHE DI COESIONE**

**Trasporto merci**

I servizi di trasporto merci sono stati inseriti tra quelli che beneficiano della sospensione fino al 30 aprile 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Si tratta di una previsione fortemente richiesta da Confindustria e che è stata accolta (art. 61, comma 2, lett. n).

**Trasporto aereo**

L’epidemia Covid-19, riconosciuta quale calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (art. 107, comma 2, lettera b), pone il settore aereo tra quelli beneficiari di questa deroga al divieto di aiuti di Stato. In tale prospettiva, il DL prevede l’istituzione di un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2020 (art. 79, comma 7) per interventi a sostegno di tale settore, con specifico riferimento alla:

* previsione di misure compensative dei danni subiti alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall’Enac che, alla data di emanazione del decreto-legge, esercitano oneri di servizio pubblico. Le modalità applicative saranno determinate con successivo decreto del MISE e subordinate all’autorizzazione della Commissione europea;
* costituzione di una nuova società interamente controllata dal MEF o da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, nella quale inglobare le attività di Alitalia S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A. entrambe in amministrazione straordinaria.

Riguardo al Fondo, è auspicabile una sua estensione anche all’anno 2021, in considerazione del riassetto degli equilibri di mercato e sulla considerazione della ipotizzabile persistenza o manifestazione di ulteriori effetti negativi. Con riferimento alla nuova società pubblica, restano da valutare i tempi e gli impatti, in particolare in merito alla costituzione di una società pubblica che incorpora Alitalia.

Altra misura sul settore aereo è quella dedicata all’incremento della dotazione del Fondo di solidarietà per il settore areo (art. 94), che prevede:

* l’aumento di 200 milioni per il 2020 della dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
* l’autorizzazione fino al 31 dicembre 2020 del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020 e nel limite massimo di dieci mesi, previo accordo stipulato in sede governativa.

**Trasporto marittimo**

Per le attività di trasporto marittimo sono adottate diverse misure (art. 92, commi 1-3), quali: *i)* la disapplicazione fino al 30 aprile 2020 della tassa di ancoraggio versata alle Autorità di Sistema Portuale, con un indennizzo a queste ultime della somma di 13,6 milioni di euro per l’anno 2020; *ii)* la sospensione del pagamento dei canoni demaniali portuali fini al 31 luglio 2020, con possibile rateizzazione fino al 31 dicembre del pagamento alle Autorità di Sistema Portuale (comma 2); *iii)* il differimento di 30 giorni, con cauzione, del pagamento dei diritti doganali in scadenza tra l'entrata in vigore del DL e il 30 aprile 2020.

**Trasporto stradale**

In questa fase di chiusura di una serie di servizi tecnici dedicati ai mezzi di trasporto stradale, si prevede di autorizzare fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre, entro il 31 luglio 2020, alle attività di visita e prova ovvero di revisione (art. 92, comma 4). La disposizione opera solo per il trasporto nazionale (non sono comunque sospese le ispezioni sulle cisterne, cioè trasporto di merci pericolose) e non per quello estero, per cui sarebbe opportuno richiedere alla Commissione che tale misura venga riconosciuta a livello europeo, per consentire ai mezzi interessati di poter circolare anche fuori dai confini nazionali.

**Trasporto pubblico**

Per gli autoservizi pubblici non di linea (art. 93), viene concesso un contributo a favore delle imprese che installano paratie divisorie del posto guida dai passeggeri (con dotazione di 2 milioni di euro per il 2020).

In tema di trasporto pubblico locale, vengono concessi agli Enti Locali 70 milioni di euro (di cui 65 milioni ai Comuni e 5 milioni alle Provincie e Città Metropolitane) per la sanificazione di uffici, ambienti e mezzi adibiti al trasporto pubblico.

**Politiche di Coesione**

Il Decreto interviene solo in tema di Politiche di coesione, per sostenere investimenti infrastrutturali (art. 97) mediante l’incremento dal 10% al 20% dell’anticipazione a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC) per le opere dotate di progettazione esecutiva/definitiva approvata (con un impatto stimato in 1 miliardo di euro nel 2020). La misura non aumenta la disponibilità finanziaria da destinare ad investimenti, ma consente alle imprese che saranno affidatarie delle opere di disporre di una maggiore liquidità, in fase in cui l’accesso al credito potrebbe risultare particolarmente critico.

Rispetto a precedenti esperienze di interventi emergenziali, le risorse del FSC non sono state utilizzate per altre finalità, fatto salvo il trasferimento di 50 milioni di euro al fondo emergenza spettacolo (art. 89).

Infine, riguardo alla istituzione del Commissario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica, il DL gli affida la gestione coordinata del Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE) e delle risorse del FSC destinata all’emergenza (art. 122, comma 3).

In tale ambito, è presumibilmente da collocare quanto previsto tra le misure di copertura finanziaria, per le quali le PA (art. 126, comma 10) destinano le risorse disponibili, nei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, a interventi per fronteggiare l'emergenza sanitaria, “comprese le spese relative al finanziamento del capitale circolante nelle PMI, come misura temporanea, ed ogni altro investimento, ivi incluso il capitale umano, e le altre spese necessarie a rafforzare le capacità di risposta alla crisi nei servizi di sanità pubblica e in ambito sociale”.

La copertura finanziaria ottenibile dalla riprogrammazione/riallocazione delle risorse dei fondi SIE è strettamente collegata alla revisione della regolamentazione europea, di cui occorre verificare la fattibilità e la tempistica. In tal senso, il DL non quantifica prudentemente le potenziali risorse ottenibili.

1. **MISURE PER LA GESTIONE DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI**

Il decreto-legge contiene alcune misure che consentono agli operatori economici di non subire sanzioni o effetti di decadenza per l’impossibilità di espletare gli adempimenti nei termini indicati a causa dell’epidemia. In particolare, l’articolo 88 del DL:

* estende ai contratti di soggiorno le disposizioni di cui all'art. 28 del DL n. 9/2020 sul rimborso dei titoli di viaggio e di pacchetti turistici. Pertanto, qualora a seguito dell’adozione delle misure di contenimento sia divenuta impossibile la prestazione oggetto del contratto di soggiorno, in alternativa al rimborso è consentita l’emissione di *voucher*;
* riconosce, a seguito dell’adozione delle misure di contenimento settoriali, la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. In tal caso, è previsto che il venditore, entro 30 giorni dalla presentazione della istanza, provveda all'emissione di un *voucher* di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

L’art. 91 detta poi misure in tema di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e in tema di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici.

In particolare, l’art. 91, co. 1 interviene sull'art. 3 del DL n. 6/2020, che disciplina l'attuazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare la diffusione del COVID-19, prevedendo che il rispetto di tali misure è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

Nel merito, la norma sembra ribadire il consolidato principio secondo il quale il rispetto di un ordine dell’autorità, *c.d. factum principis*, è idoneo a escludere l’imputabilità dell’inadempimento. Pertanto, la responsabilità della parte inadempiente può escludersi se l’inadempimento o il ritardo derivi dalla circostanza di aver osservato ovvero subito il provvedimento di una Autorità. Nonostante la norma abbia una valenza sostanzialmente "ricognitiva", essa comunque esprime un’attenzione alle difficoltà che in questa situazione emergenziale le imprese stanno registrando nell’esecuzione dei contratti.

Quanto all’ambito di applicazione dell’art. 91, co. 1, appare ragionevole ritenere che esso si riferisca a tutte le obbligazioni contrattuali e non solo ai contratti pubblici. Infatti, né l'art. 91, co. 1, nè l'art. 3 del DL n. 6/2020 nel quale la relativa disposizione viene inserita contengono riferimenti idonei a limitare l'operatività della nuova previsione alla contrattualistica pubblica. A tal fine, non sembrerebbe rilevare neppure il testo della rubrica dell'art. 91 che, infatti, sembrerebbe indicare il duplice contenuto della norma e non invece definire il relativo ambito di operatività. In altri termini, l’inciso "in materia di contratti pubblici" di cui alla rubrica dell’art. 91 sarebbe da riferirsi alle previsioni di cui all’art. 91, co. 2 e non alla materia complessivamente disciplinata dalla norma.

Quanto, poi, alle previsioni in tema di contratti pubblici, l’art. 91, con 2 del DL prevede che l’erogazione dell’anticipazione del prezzo dell’appalto (art. 35, co. 18, Codice dei contratti pubblici) sia consentita anche nel caso di consegna dei lavori in via d’urgenza. Secondo quanto riportato dalla Relazione illustrativa del provvedimento, l’obiettivo della norma è di assicurare immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata per velocizzare la prestazione appaltata.

1. **ULTERIORI MISURE**

**Ricerca e sviluppo**

In materia di ricerca e sviluppo, il DL prevede:

* l’aumento delle risorse per 400 milioni per i contratti di sviluppo (art. 80) che rappresentano i principali strumenti di sostegno ai grandi investimenti su tutto il territorio nazionale;
* una moratoria per i crediti agevolati concessi dal Miur alle imprese sugli strumenti di supporto alla Ricerca industriale. Si prevede la sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza prevista nel mese di luglio 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. Il Ministero procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

**Misure per il sostegno all’export (articoli 53 e 72)**

L’art. 53 del DL è volto a sostenere il credito all’esportazione accelerando la procedura di rilascio della garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni deliberate dalla società.

L’art. 72 istituisce, presso il Ministero degli Affari Esteri, un Fondo per la promozione integrata, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per: *i)* la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione, volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza; *ii)* il potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all’estero, dal MAECI e dall’ICE.

Si tratta di misure importanti per dare uno slancio all’export italiano, ma mancano nel decreto delle misure di compensazione per le imprese che non hanno potuto adempiere a impegni precedentemente assunti in relazione alle misure di contenimento degli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, per le imprese a cui sono state applicate eventuali penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri, che hanno sostenuto costi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche all’estero (confermate, rinviate o annullate) a cui è non è stato possibile, o non sarà possibile, prendervi parte.

**Misure in materia di cultura**

In materia di cultura, il decreto-legge:

* riconosce un’indennità, pari a 600 euro per il mese di marzo che non concorrono alla formazione del reddito, ai lavoratori dello spettacolo, iscritti al rispettivo Fondo pensioni (art. 38);
* istituisce, Presso il Mibact, due Fondi, uno di parte corrente (sostegno degli operatori) e l’altro in conto capitale (investimenti finalizzati al rilancio), per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo con una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l’anno 2020 (art.89);
* destina la quota pari al 10% degli incassi della SIAE per il 2019 agli autori, agli artisti interpreti ed esecutori e ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore (art. 90).



|  |
| --- |
| **SOSPENSIONE VERSAMENTI (All. 2)** |
|  | **RITENUTE FISCALI** | **IVA** | **CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI** |
| **Sospensione** | **Data di versamento** | **Sospensione** | **Data di versamento** | **Sospensione** | **Data di versamento** |
| **Settori particolarmente colpiti** senza limiti di fatturato | Dal 2 marzo al 30 aprile 2020 | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)  | Versamenti di marzo | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)  | Dal 2 marzo al 30 aprile 2020 | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)  |
| **Imprese con fatturato inferiore a 2 milioni di euro** residenti o operanti nell’intero territorio dello stato (non operanti nei settori maggiormente colpiti) | Dall’8 marzo al 31 marzo 2020 | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)  | Dall’8 marzo al 31 marzo 2020 | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)  | Dall’8 marzo al 31 marzo 2020 | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)  |
| **Imprese con fatturato superiore a 2 milioni di euro** (non operanti nei settori maggiormente colpiti) | No sospensione | Scadenza posticipata dal 16 al 20 marzo 2020 | No sospensione | Scadenza posticipata dal 16 al 20 marzo 2020 | No sospensione | Scadenza posticipata al 20 marzo 2020 |
| **Imprese con fatturato superiore a 2 milioni di euro** residenti o operanti nelle **province** di **Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza**  | No sospensione  | Scadenza posticipata dal 16 al 20 marzo 2020 | Dall’8 marzo al 31 marzo 2020 | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)  | No sospensione  | Scadenza posticipata al 20 marzo 2020 |
| **Imprese residenti o operanti nella prima Zona Rossa** a prescindere dal settore e dal fatturato[[3]](#footnote-3) | Dal 21 febbraio al 31 marzo 2020 | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)  | Dal 21 febbraio al 31 marzo 2020 | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)  | Dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)  |
| **Professionisti e altri soggetti con fatturato inferiore a 400.000 euro** | Incassi dal 15 marzo al 31 marzo 2020 | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)  | Dall’8 marzo al 31 marzo 2020 | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **PRELIEVO ERARIALE UNICO (PREU) E CANONE CONCESSORIO** |
| **Sospensione** | **Data di versamento** |
| **Settore giochi**  | Dal 15 marzo al 30 aprile 2020 |  Prima rata entro il 29 maggio 2020 ultima entro il 18 dicembre 2020 |

|  |
| --- |
| **sospensione adempimenti tributari (All. 3)** |
| **Data ordinaria** | **Adempimento** | **Nuova scadenza** | **Rif. norm.** |
| **7 marzo** | Trasmissione telematica Certificazione Unica all’Agenzia | **31 marzo**  | Art.1, DL n. 9/2020 |
| **31 marzo** | Consegna ai dipendenti della Certificazione Unica | **31 marzo** | Art.1, DL n. 9/2020 |
| **15 aprile** | Messa a disposizione della dichiarazione 730 precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate | **5 maggio** | Art.1, DL n. 9/2020 |
| **25 marzo – 25 aprile – 25 maggio** | Intrastat relativo al mese precedente | **30 giugno** | DM 24 febbraio 2020 |
| **30 aprile**  | Dichiarazione annuale IVA | **30 giugno** | DM 24 febbraio 2020 |
| **30 aprile** | Comunicazione delle operazioni transfrontaliere del 1° trimestre 2020 (Esterometro) | **30 giugno** | DL n. 18/2020 |
| **31 maggio** | Comunicazione delle liquidazioni periodiche del 1° trimestre 2020 (LIPE) | **30 giugno** | DL n. 18/2020 |
| **23 luglio** | Presentazione modello 730 precompilato | **30 settembre** | Art.1, DL n. 9/2020 |

|  |
| --- |
| **SOSPENSIONE ADEMPIMENTI ZONA ROSSA (All. 4)** |
| **Data ordinaria** | **Adempimento** | **Nuova scadenza** | **Rif. norm.** |
| **25 febbraio** | Intrastat relativo al mese di gennaio 2020 | **30 aprile** | DM 24 febbraio 2020 |
| **28 febbraio** | Comunicazione enti esterni (banche assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asilo nido, veterinari, etc.) | **31 marzo** | Art.1, DL n. 9/2020 |
| **28 febbraio** | Trasmissione telematica corrispettivi mese di gennaio | **30 aprile** | DM 24 febbraio 2020 |
| **28 febbraio** | Comunicazione liquidazione periodiche 4° trimestre 2019 | **30 aprile** | DM 24 febbraio 2020 |
| **28 febbraio** | Comunicazione cessioni di crediti Sisma-bonus | **30 aprile** | DM 24 febbraio 2020 |
| **Periodo compreso tra 8 marzo e 31 maggio** | Tutti gli adempimenti tributari (vedi tabella precedente) | **30 giugno** | DL n. 18/2020 |

1. Nel dettaglio la sospensione è rivolta a:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nella Regione Lombardia: i comuni di Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini. Nella Regione Veneto: il Comune di Vo'. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)